

Art. 1

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

La scuola è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati.

Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.

Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di Giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo qualora uno dei componenti del consiglio direttivo cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica il Consiglio di facoltà provvede alla sua sostituzione utilizzando, per quanto riguarda i magistrati, gli avvocati e i notai, i restanti nominativi indicati al momento della designazione. Esauriti i nominativi si procede ai sensi del comma 3. I membri nominati in sostituzione completano il quadriennio del componente sostituito.

Nel caso di scuole istituite tra più atenei ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 21/12/99 n. 537 i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.

Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale del 21/12/99 n. 537, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente dalla facoltà di Giurisprudenza. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento su incarico del consiglio direttivo.

Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alla scuola di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 17/11/97 n. 398.

La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 21/12/99 n. 537, e contiene l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: 1° anno.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di:

- diritto civile
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale
- diritto penale
- diritto commerciale
- diritto amministrativo
- fondamenti del diritto europeo
- diritto dell'Unione europea
- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- elementi di informatica giuridica
- elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici
- elementi di economia e contabilità industriale.

Area B: 2° anno indirizzo giudiziario – forense.

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel:

- diritto ecclesiastico
- deontologia giudiziaria e forense
- ordinamento giudiziario e forense

- tecnica della comunicazione e della argomentazione

Area C: 2° anno indirizzo notarile.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di:

- diritto delle persone
- diritto di famiglia
- diritto delle successioni
- diritto della proprietà e dei diritti reali
- diritto della pubblicità immobiliare
- diritto delle obbligazioni e dei contratti
- diritto dei titoli di credito
- diritto delle imprese e delle società
- diritto della volontaria giurisdizione
- diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
- diritto tributario
- legislazione e deontologia notarile.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni previsti, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento è dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. La scuola programma lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa della scuola, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Con la deliberazione con cui si adotta il manifesto degli studi il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza indica insegnamenti opzionali da attivare e la durata dei medesimi in ore.

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.